

POLITICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Alice Simonetti

1. PREMESSA

Nel corso dell'anno 2024 la produzione legislativa del Consiglio regionale in materia di ambiente si è incentrata sull'approvazione di 5 proposte di legge, tutte di iniziativa della Giunta regionale.

Si tratta, principalmente, di interventi sulla normativa regionale vigente diretti – da un lato – ad adeguare la stessa ad eventuali e sopravvenute modifiche della disciplina statale di riferimento (nonché, in un caso, ad osservazioni dello Stato su leggi regionali precedentemente adottate) e – dall'altro lato – a riordinare le funzioni svolte da Regione ed enti locali in alcune materie di rilievo attinenti alla tutela ambientale, unitamente ai procedimenti amministrativi collegati.

Data la natura “trasversale” della materia ambiente (come riconosciuto dalla giurisprudenza costante della Corte costituzionale¹), in alcuni casi le leggi regionali approvate – legge regionale 31/2024 e legge regionale 44/2024 – hanno riguardato temi al crocevia con la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, con conseguente assegnazione alle Commissioni seconda e quarta per l'espressione del parere referente congiunto. In un caso, invece, data l'attinenza della legge regionale con il riparto di competenze tra Regione ed enti locali (l.r. 54/2024), nonostante il diretto riferimento alla materia ambientale, sulla proposta si sono espresse le Commissioni prima e quarta anche in questo caso con parere referente congiunto.

In altri casi, le leggi regionali 35/2024 e 3/2025 sono intervenute su argomenti direttamente attinenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, come la bonifica dei siti inquinati, la tutela della qualità dell'aria o la tutela della risorsa idrica, ma, anche in questo caso, non senza il coinvolgimento di competenze attribuite in via concorrente alla Regione ai sensi dell'articolo 117, comma 3.

Nei paragrafi che seguono si illustreranno dapprima inquadramento e contenuti delle menzionate leggi regionali approvate nel corso del 2024 (par. 2),

¹ Il Giudice delle leggi ricorda, infatti, come “l'ambiente «delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando [invece] allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 407 del 2002)» (sentenza n. 158 del 2021), e le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, sono tenute al rispetto delle prescrizioni statali e possono adottare norme che interferiscono con la tutela ambientale solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla legislazione nazionale, che funziona, quindi, da limite minimo di salvaguardia dell'ambiente, legittimando interventi normativi regionali solo nel senso dell'innalzamento della tutela (ex multis, sentenze n. 291 e n. 7 del 2019, n. 174 e n. 74 del 2017)” (cfr., ex multis, sentenza n. 144/2022).

senza poi tralasciare le ulteriori disposizioni in materia di ambiente contenute nelle leggi trasversali (par. 3) e la produzione di livello regolamentare (par. 4), utili a svolgere, infine, alcune considerazioni conclusive (par. 5).

2. I PRINCIPALI ATTI NORMATIVI ADOTTATI IN MATERIA DI AMBIENTE

Le cinque leggi regionali in materia di ambiente esaminate nel corso del 2024 sono intervenute – con le finalità generali delineate nel paragrafo che precede – a modificare la disciplina vigente in materia di catasto degli impianti termici (l.r. 31/2024), in materia di raccordo tra il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili e le relative procedure di valutazione d'impatto ambientale (l.r. 44/2024), in materia di bonifica di siti contaminati (l.r. 35/2024 e l.r. 54/2024) nonché in materia di gestione del demanio idrico e tutela della risorsa idrica (l.r. 3/2025).

Si fornisce, di seguito, un sintetico inquadramento di tali leggi regionali, rinviando alle schede illustrative inserite nel presente volume per una disamina dei contenuti puntuali di ciascuna legge.

2.1. ACCATASTAMENTO DEGLI IMPIANTI A BIOCOMBUSTIBILE SOLIDO

Con legge regionale 29 luglio 2024, n. 31 (Impianti a biocombustibile solido: modifiche alla legge regionale n. 39/2005), la Regione è intervenuta a chiarire e specificare gli obblighi di accatastamento degli impianti a biocombustibile solido, modificando la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 in materia di energia.

L'intervento fa riferimento, da un lato, alla necessità di adeguamento della disciplina regionale conseguentemente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 alla normativa nazionale di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), con la definizione di un quadro di adempimenti ed obblighi diversificato in base alla potenza nominale degli impianti a biocombustibile solido (oggi ricompresi nella definizione di “impianto termico”). Dall'altro lato, l'adozione della legge regionale 31/2024 risponde alla finalità di contribuire all'attuazione del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) e alle ulteriori misure, rafforzative di quelle già previste da tale piano, stabilite dalla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente), evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria che coinvolgono anche il territorio toscano

e su cui si è pronunciata anche la Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande sezione) con sentenza del 10 novembre 2020.

A tal fine, le previsioni della legge regionale agiscono su un triplice piano: di incentivazione, puntualizzando che l'accatastamento (o l'attestazione circa il possesso di impianti alimentati a biocombustibile solido) costituisce condizione per l'accesso a qualsivoglia sostegno di natura economica finanziato dalla Regione per la sostituzione o efficientamento di tale tipologia di impianti termici; di chiarimento in ordine alle tipologie di impianti effettivamente soggetti all'obbligo di accatastamento e alle relative modalità di registrazione tramite il Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica; di precisazione delle sanzioni applicabili alle situazioni di irregolarità o violazione degli obblighi individuati in materia dalla stessa legge regionale 39/2005.

2.2. IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA IN MATERIA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

La legge regionale 5 novembre 2024, n. 44 (Disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione d'impatto ambientale. Modifiche alla l.r.39/2005 e alla l.r.10/2010), ha introdotto una serie di disposizioni di raccordo fra l'autorizzazione unica (AU) alla realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), sia statali che regionali, previste sugli stessi impianti dal titolo III della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

In particolare, in base al dettato dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, come modificato dall'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, la VIA è stata ricompresa nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica (AU) per gli impianti da fonti rinnovabili. La normativa previgente disponeva, invece, che tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione di un'opera soggetta a VIA regionale confluissero nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR, ovvero il provvedimento di valutazione di impatto ambientale regionale). Pur a fronte dell'intervento normativo statale, tuttavia, non sono stati previsti meccanismi di coordinamento tra i due regimi (soprattutto con riguardo al rispetto del termine per la conclusione del procedimento unico, individuato in 60 giorni al netto dei tempi previsti per le valutazioni ambientali).

L'obiettivo della legge regionale in esame corrisponde, dunque, all'esigenza di dare certezza agli operatori e risolvere gli eventuali problemi interpretativi in grado di emergere in sede procedimentale, ragion per cui l'articolo

9 della legge regionale 44/2024 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

I meccanismi di raccordo introdotti dal legislatore regionale con l'adozione della legge regionale 44/2024, si concretizzano, parallelamente, in modifiche ed inserimento di nuove disposizioni tanto nella legge regionale 39/2005 (Disposizioni in materia di energia), dunque per gli aspetti direttamente attinenti il rilascio dell'autorizzazione unica, quanto nella legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)), relativamente al segmento procedimentale della verifica di assoggettabilità e successiva – eventuale – valutazione d'impatto ambientale.

Si tratta di disposizioni caratterizzate da un contenuto prettamente tecnico-specialistico, che sono state comunque esaminate sotto il profilo della compatibilità con il quadro normativo statale e in relazione alle modalità di esercizio delle competenze assegnate alla Regione dal legislatore statale, comportando la formulazione di richieste di chiarimenti unicamente in relazione alle previsioni che sembravano introdurre, nelle procedure previste, elementi di possibile complessità rispetto alle esigenze di semplificazione dei procedimenti di cui al decreto legislativo 387/2003 e al decreto legislativo 152/2006.

Giova precisare, come rilevato anche nella scheda di legittimità, che – seppur orientata a dare risposta alle incertezze generate dalle modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 approvate nel 2023 – l'iniziativa regionale è intervenuta in una fase di ulteriore e strutturale evoluzione normativa per la materia energia, che nel caso concreto ha visto l'approvazione, successivamente all'adozione della legge regionale 44/2024, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), entrato in vigore il 30 dicembre 2024.

In proposito si rileva come tale decreto abbia previsto, per quanto di interesse in questa sede, l'abrogazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 e la sua sostituzione con un nuovo e diverso procedimento autorizzatorio unico, delineato all'articolo 9 del decreto legislativo 190/2024, con la conseguente necessità di un nuovo intervento del legislatore regionale nell'adeguamento della disciplina per la valutazione ambientale e il rilascio degli atti di assenso alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2.3 BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

La materia della bonifica dei siti inquinati è stata interessata, nel corso del 2024, dall'adozione di due leggi regionali, entrambe essenzialmente finalizzate a dare attuazione a previsioni della normativa statale di riferimento rappresentata dal decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale), principalmente sotto il profilo del riordino del sistema di competenze regionali e locali.

Dapprima, con legge regionale 2 agosto 2024, n. 35 (Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998 e abrogazione della l.r. 30/2006), la Regione si è occupata di modificare la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 in materia di rifiuti e di bonifiche dei siti inquinati disciplinando – in conformità con quanto ora previsto a livello statale dall'articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136² – l'attuale assetto di competenze in materia di bonifica, messa in sicurezza, riparazione e ripristino ambientale dei siti contaminati, con particolare riguardo alle funzioni – e relative modalità di esercizio – attribuite ai Comuni.

Con la medesima legge il legislatore regionale è intervenuto altresì a disciplinare le modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso, in applicazione dell'articolo 239, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006³, nonché – in attuazione dell'articolo 251 dello stesso decreto – la Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, disciplinandone sezioni e contenuti e rinviando ad una successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione delle modalità di gestione nonché le modalità per l'inserimento dei dati relativi a ciascuna fase del procedimento.

Successivamente, con legge regionale 2 dicembre 2024, n. 54 (Proroga dell'ufficio comune per l'esercizio in via transitoria delle funzioni delle province

² Tale norma ha disposto che le “Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli [...] 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza”, stabilendo altresì che la legge regionale ha anche il compito di disciplinare: a) i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione; b) il supporto tecnico-amministrativo agli enti a cui sono trasferite le funzioni; c) l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Giova precisare che la disposizione statale in esame è stata adottata, al fine di regolarizzare una prassi assai diffusa a livello regionale, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 160/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge regionale Lombardia 30/2006, rubricato “Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati” – di contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'articolo 1 della legge regionale Toscana 30/2006 – poiché in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, che attribuisce la materia tutela dell'ambiente alla competenza esclusiva statale.

³ In forza del quale “Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo”.

e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Interventi di manutenzione e modifiche alla l.r. 25/1998), la Regione ha prolungato di due anni (sino al 31 dicembre 2026) la durata del periodo transitorio durante il quale è prevista la possibilità per le province e la Città metropolitana di Firenze di avvalersi dell'Ufficio comune – istituito dalla legge regionale 31 luglio 2023, n. 31⁴ – per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati alle stesse assegnate dal titolo V della parte IV del decreto legislativo 152/2006.

Ciò in ragione della circostanza per cui gli enti cui sono state riattribuite – con la citata legge regionale 31/2023 – le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati, stanno ancora procedendo alla riorganizzazione delle proprie strutture al fine di poter poi esercitare autonomamente tali funzioni, come evidenziato dalla espressa richiesta di intervento formulata in tal senso dall'Unione province toscane (UPI Toscana).

La legge introduce, altresì, modifiche agli articoli 13 e 13 bis della legge regionale 25/1998, finalizzate a dare riscontro ad alcune osservazioni formulate dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) relativamente alle recenti modifiche introdotte a tali articoli con la legge regionale 35/2024 in merito a struttura e contenuti della Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale.

Giova ricordare, come già evidenziato in apertura, che sulla proposta di legge poi approvata come legge regionale 54/2024, si sono espresse le Commissioni prima e quarta con parere referente congiunto.

2.4 LA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO E LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

Infine, con una articolata proposta di legge presentata nel mese di agosto ed approvata come legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015), la Regione è intervenuta a dettare una serie di nuove disposizioni finalizzate a definire modello di governance delle occupazioni del demanio idrico e di tutela della risorsa idrica.

Il tema formava già oggetto della proposta di legge 2 del 27 dicembre 2022 della Giunta regionale, acquisita dal Consiglio regionale quale proposta di legge 173/2022 e il cui testo era già stato rivisto da un gruppo di lavoro formato dagli

⁴ Con tale legge regionale (Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r. 30/2009 e alla l.r. 22/2015), la Regione si era infatti adeguata – dettando altresì disposizioni transitorie al riguardo – alle pronunce della Corte costituzionale (v. sentenza n. 129/2019) e del Consiglio di Stato che avevano sancito l'incompetenza della Regione a svolgere le funzioni in materia di bonifica che il decreto legislativo 152/2006 attribuisce direttamente alle province.

uffici giuridici e legislativi di Giunta e Consiglio, poi ritirata contestualmente alla presentazione della proposta di legge 273/2024, poi divenuta legge regionale 3/2025 qui in commento.

La legge regionale 3/2025 introduce modifiche ad alcune leggi regionali vigenti, finalizzate, nello specifico, a: precisare – rispetto alle previsioni della legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50⁵ – la disciplina in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico ad opera dei gestori del Servizio idrico integrato (capo I); adeguare le disposizioni della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57⁶, alle nuove regole proposte in materia di riscossione coattiva dei canoni e al recupero degli indennizzi di natura risarcitoria nei casi di utilizzazione abusiva delle aree demaniali o prelievo abusivo di acqua (capo II); integrare la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80⁷, con nuove previsioni tanto in materia di gestione delle concessioni di derivazione per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica quanto in relazione alle grandi derivazioni idroelettriche (capo III); a precisare il termine di rilascio delle concessioni ai soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo di cui alla legge regionale 11 novembre 2016, n. 77⁸ (capo IV) nonché a disporre alcune circoscritte esclusioni dal pagamento delle penalità per tardivo od erroneo pagamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 57/2017 (capo V).

L'istruttoria di tale legge, comportando quest'ultima una tanto organica quanto articolata revisione della disciplina regionale sulle occupazioni del demanio idrico e sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, non ha dato esito a rilievi di legittimità ma – come sovente accade per le materie di competenza della Quarta Commissione – si è distinta sotto il profilo della disamina di disposizioni fortemente caratterizzate sul piano tecnico e settoriale, per cui è risultato essenziale il supporto degli uffici legislativi delle competenti strutture di Giunta.

3. BREVE CENNO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE CONTENUTE NELLE LEGGI TRASVERSALI

Nel corso del 2024, la materia ambientale è stata trattata anche in alcune disposizioni di leggi regionali così dette “trasversali”, provvedimenti normativi di natura economico finanziaria, programmatica o manutentiva in grado di spiegare interventi anche in ambiti materiali attribuiti alla competenza della Regione.

⁵ Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016).

⁶ Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016).

⁷ Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

⁸ Legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico).

In proposito si possono citare: la legge regionale 3 luglio 2024, n. 25 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2024)⁹; la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024–2026)¹⁰; la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 58 (Legge di stabilità per l'anno 2025)¹¹; la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025)¹².

Menzione a parte meritano le disposizioni della legge regionale 31 luglio 2024, n. 32 (Disposizioni in materia di programmazione regionale. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015) che sono intervenute a prorogare la durata di alcuni dei documenti di programmazione ambientale più rilevanti a livello regionale.

L'articolo 2 della legge regionale 32/2024, aggiungendo il comma 5 ter all'articolo 17 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), ha disposto la proroga del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, mentre l'articolo 3 della medesima legge, aggiungendo il comma 1 bis all'articolo 32 ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), ha disposto la proroga del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – piano regionale dell'economia circolare (PREC).

Giova precisare che gli interventi in esame sono stati proposti al fine di coordinare la vigenza dei piani menzionati, adottati nel corso del ciclo di programmazione di cui al Programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020, in attesa dell'adozione dei nuovi piani previsti dal PRS 2021-2025. In proposito, data la natura dell'intervento normativo proposto, come suggerito anche dalla scheda di legittimità, in luogo della sostituzione dei commi degli articoli interessati dalla proroga si è proceduto ad inserirne dei nuovi, al fine di rendere evidente la catena delle modificazioni successivamente subite dalle leggi regionali.

⁹ Vedi le disposizioni di cui al Capo XI (Tutela dell'ambiente, energia, qualità dell'aria) sul riparto di funzioni amministrative in materia di energia e di emissioni odorigene, in relazione al Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA).

¹⁰ Vedi l'articolo 10, recante *“Contributo alla Provincia di Massa Carrara per l'esecuzione dell'intervento di ripascimento dell'arenile e difesa dell'abitato attraverso rinaturalizzazione e modifica di opere esistenti”*.

¹¹ Vedi le disposizioni di cui alla Sezione VIII (Interventi finanziari in materia ambientale, dell'energia, di difesa del suolo e di protezione civile).

¹² Vedi le disposizioni di cui alla Sezione II (Interventi finanziari in materia di energia, tutela dell'ambiente, del clima e del paesaggio).

4. I REGOLAMENTI E LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELL'AMBIENTE

4.1 I REGOLAMENTI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO

Come è insito nella materia, l'intervento della Regione in punto di tutela delle risorse ambientali non si è esplicato unicamente sul piano legislativo, bensì ha visto l'approvazione anche di alcuni regolamenti e proposte di deliberazione che meritano di essere richiamati nella presente sede.

Sotto il primo profilo, nel corso del 2024 la Quarta Commissione ha esaminato – esprimendo il parere previsto dall'articolo 42, comma 2, dello Statuto – tre proposte di modifica tutte concernenti due regolamenti regionali già vigenti (d.p.g.r. 60/R/2016 e d.p.g.r. 61/R/2016, entrambi di attuazione della l.r. 80/2015) in materia di concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e della risorsa idrica.

Si tratta, in particolare, degli schemi di regolamento adottati con le delibere di Giunta 1554 del 27 dicembre 2022 (Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016); 1287 del 6 novembre 2023 (Disposizioni in materia di recupero dei canoni pregressi per l'utilizzo del demanio idrico e per l'utilizzo della risorsa idrica. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/201); 971 del 5 agosto 2024 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la presentazione delle domande di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e per l'utilizzo della risorsa idrica. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016).

Appare utile precisare che, trattandosi di atti concernenti lo stesso argomento (la disciplina delle modalità di utilizzo del demanio idrico e della risorsa idrica), tali schemi di regolamento sono stati trattati congiuntamente all'espressione del parere referente della Commissione in merito alla proposta di legge 273 (ora divenuta legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3), verificando la coerenza delle rispettive disposizioni.

Risulta altresì che, in sede di definitiva approvazione, il testo dei tre schemi di regolamento sia confluito in un unico atto, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2025, n. 12 (Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016), pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 14, parte prima, del 26 febbraio 2025.

4.2 IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI – PIANO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

Infine, tra le proposte di deliberazione esaminate nel corso del 2024 merita di essere – in particolare – segnalata l'approvazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano dell'economia circolare (PREC).

Come è noto, il PREC rappresenta uno dei principali strumenti di programmazione in materia ambientale, attraverso il quale la regione definisce in maniera integrata le proprie politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.

Il PREC è atto di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 65/2014 ed è stato approvato secondo il procedimento bifasico (adozione e approvazione) previsto dall'articolo 19 della stessa legge. Il documento è stato, infatti, dapprima adottato dal Consiglio regionale con deliberazione 68 del 27 settembre 2023, per poi essere definitivamente approvato con deliberazione 2 del 15 gennaio 2025; l'avviso di approvazione del Piano è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale, parte prima, n. 11 del 12 febbraio 2025. Si ricorda che la vigenza del precedente Piano era stata prorogata dall'articolo 3 legge regionale 32/2024 (Disposizioni in materia di programmazione regionale) fino all'approvazione del nuovo PREC.

Sotto il profilo dell'istruttoria condotta dal Consiglio regionale, la proposta di Piano non ha dato luogo a rilievi di legittimità, mentre sono stati oggetto di approfondimento gli aspetti procedurali correlati all'emendabilità e all'espressione del parere della Commissione (e al voto del Consiglio poi) sulla documentazione di Piano (con particolare riguardo alle osservazioni – e rispettive controdeduzioni – formulate in sede di valutazione ambientale strategica ai sensi della legge regionale 10/2010 e ai sensi della legge regionale 65/2014.

5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Tutto ciò premesso, si condividono alcune considerazioni di sintesi che emergono dall'esame complessivo dell'attività legislativa del Consiglio regionale in tema di politiche per l'ambiente nel corso del 2024.

Come evidenziato in premessa, tale attività si è incentrata sull'approvazione di 5 proposte di legge, tutte di iniziativa della Giunta regionale ma non esclusivamente pertinenti alla materia ambiente (che pure ne ha rappresentato, in ogni caso, il tratto preponderante di tutte le proposte), bensì congiuntamente riferite – in alcuni casi – anche alla materia energia o al riparto di competenze tra Regione ed enti locali.

Sul piano dell'impostazione generale, tali proposte si sono principalmente caratterizzate per l'adeguamento delle leggi regionali alla disciplina statale di

riferimento, che – come è noto – in questa materia rappresenta un *corpus* normativo tanto vincolante quanto in continua evoluzione.

In proposito, la disamina delle proposte di legge non ha condotto al rilievo di nessun vizio di carattere sostanziale, ma principalmente a suggerimenti di puntualizzazione o richieste di chiarimenti finalizzati a garantire la piena conformità dell'intervento regionale proposto con le disposizioni della normativa statale.

Sul piano della tecnica redazionale, il preambolo delle proposte di legge esaminate è stato oggetto di particolare attenzione con particolare riguardo alla motivazione di alcuni elementi strutturali delle leggi presentate nonché all'eventuale entrata in vigore urgente delle stesse.

Ulteriori annotazioni di *drafting* sono state evidenziate in via collaborativa e la relativa sistemazione dei testi normativi è stata condotta congiuntamente dagli uffici giuridici e legislativi di Giunta e Consiglio.

Sul piano degli esiti delle proposte approvate è possibile, infine, evidenziare quanto segue.

Data la natura degli interventi normativi proposti, essenzialmente orientati all'adeguamento della disciplina regionale a norme statali in attesa di attuazione o oggetto di modifiche sopravvenute, le leggi approvate non hanno comportato abrogazioni significative di precedenti leggi regionali salvo l'eliminazione di singole disposizioni di legge non più attuali.

Le leggi approvate hanno fatto rinvio ad atti esecutivi (deliberazioni di Giunta regionale) principalmente ai fini della successiva definizione delle modalità di attivazione e utilizzo di strumenti tecnici correlati alla disciplina di nuova introduzione nonché per la determinazione di canoni e corrispettivi (e ciò con specifico riguardo, per esempio, al demanio idrico).

Né, d'altro canto, tali interventi hanno comportato significativi passaggi di delegificazione, essendosi piuttosto – come più volte rilevato – incentrati sul riordino delle funzioni svolte da Regione ed enti locali in alcune materie di rilievo attinenti alla tutela ambientale, o sotto il profilo della gestione di trasferimenti di funzioni agli enti locali già precedentemente disposti (come nel caso delle bonifiche) o sull'assegnazione di nuove funzioni a comuni, province e Città metropolitana (come nel caso delle regolarizzazioni delle occupazioni del demanio idrico), ma pur sempre nel solco della disciplina di principio indicata dalla normativa statale.